

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

171° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1988

—————

INDICE

Commissioni permanenti

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali *Pag.* 3

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione) *Pag.* 8

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

**1ª (Affari costituzionali)
7ª (Pubblica istruzione)**

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1988

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Prima di passare all'esame dell'articolo 13 del testo elaborato in sede ristretta, il presidente Bompiani, relatore, illustra un emendamento, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 12, con il quale si definisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero. Secondo tale emendamento il consiglio, presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario delegato, è composto dai dirigenti generali di ruolo del Ministero, dai direttori dei dipartimenti e dei servizi, da un rappresentante dei dirigenti di ruolo e da quattro rappresentanti del personale. Tale emendamento si rende opportuno - fa presente l'oratore - per la difficoltà di applicare analogicamente al nuovo Ministero la normativa di ordine generale concernente gli altri Dicasteri.

Dopo che il senatore Spitella si è detto favorevole, osservando che in tal modo viene anche chiarita, al di là di ogni incertezza, la partecipazione al consiglio stesso degli esperti esterni incaricati di dirigere i Dipartimenti o i Servizi, e dopo che il sottosegretario Saporito ha dichiarato di accettarlo, con riserva di presentare in Assemblea una eventuale formula tecnicamente migliore, le Commissioni riunite approvano l'articolo aggiuntivo.

Si passa all'articolo 13.

Il sottosegretario Saporito illustra un emendamento, con il quale si propone di aggiungere quattro nuovi commi. Essi concernono rispettivamente l'utilizzo, durante il periodo transitorio, del cassiere della Presidenza del Consiglio, l'annullamento di taluni titoli di spesa emessi nel medesimo periodo, la particolare contabilizzazione di alcuni fra i titoli predetti, e infine la facoltà di impegnare nuovamente le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1988.

Si apre una discussione, nella quale intervengono la senatrice Alberici (la quale, pur non opponendosi nel merito, giudica inopportuno introdurre nella legge disposizioni minuziose all'eccesso), il senatore Vesentini (di analogo avviso), il senatore Spitella (il quale, d'accordo quanto al merito dei nuovi commi proposti, suggerisce di regolamentare la materia con un decreto presidenziale) e il senatore Cabras (che si associa al senatore Spitella).

Il sottosegretario Saporito ritira allora l'emendamento, con l'intesa che il Governo si impegna a verificare la possibilità di adottare la soluzione suggerita dal senatore Spitella, e in caso contrario a ripresentare in Assemblea l'emendamento stesso. Convengono la senatrice Alberici, il senatore Cabras e il presidente Bompiani.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 13 nel testo elaborato in sede ristretta.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

La senatrice Alberici illustra un emenda-

mento al comma 1, diretto a garantire la salvaguardia del principio del valore legale del titolo di studio negli statuti universitari emanati fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia.

Un secondo emendamento, riferito al comma 2, modifica la composizione del Senato accademico integrato cui è attribuito il compito di approvare lo statuto. In particolare, è allargato a tutti i membri dei dipartimenti e degli istituti l'elettorato attivo per i rappresentanti di cui alla lettera a), mentre si mantiene la limitazione dell'elettorato passivo ai soli direttori; è stabilito un collegamento delle rappresentanze dei professori di ruolo, di cui alla lettera b), con le aree scientifiche presenti nell'Università; è garantita un'adeguata rappresentanza dei ricercatori; è riformulata, infine, la disposizione sulla rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti, in modo da accrescerne il numero sganciandola nel contempo dal collegamento con le facoltà.

La senatrice Alberici annuncia poi il ritiro di un emendamento al comma 3 - diretto a garantire, in caso di non approvazione in tempo utile della legge sulle autonomie, il carattere democratico degli organi di governo degli Atenei - riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Illustra infine un emendamento al comma 4, diretto a stabilire il rispetto del vincolo di destinazione per l'edilizia scolastica dei mezzi finanziari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5.

Il Presidente illustra un emendamento al comma 2, diretto ad inserire il valore legale del titolo di studio fra i principi che devono informare gli statuti universitari. Illustra poi un emendamento con il quale si integra la composizione del senato accademico allargato con due rappresentanti e del personale amministrativo.

Il ministro Ruberti illustra a sua volta un emendamento al comma 2, relativo alla salvaguardia del principio del valore legale del titolo di studio, la cui formulazione è accolta tanto dal Presidente, quanto dalla senatrice Alberici in sostituzione delle loro analoghe proposte emendative.

Il Presidente si esprime poi in senso contra-

rio all'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici relativo alla composizione del senato accademico integrato per l'approvazione degli statuti. Egli rileva, infatti, come tale proposta sembri configurare un surrettizio esautoramento delle facoltà, in quanto sopprime qualunque collegamento fra queste ed i rappresentanti delle varie categorie.

Replica la senatrice Alberici, la quale osserva come le facoltà siano comunque istituzionalmente rappresentate dai presidi: il senato accademico stesso, ella prosegue, costituisce quindi l'organo di rappresentanza delle facoltà e la sua integrazione per l'approvazione degli statuti ha appunto lo scopo di dare adeguata rappresentanza alle altre componenti dell'università.

Il senatore Spitella, nell'avanzare talune perplessità sul sistema previsto dall'articolo 14, si esprime contro l'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici, rilevando che esso appare *de jure condito* inapplicabile a causa dell'incertezza dei riferimenti istituzionali in esso contenuti.

Il senatore Strik Lievers fa presente come, nell'ipotesi più che probabile in cui la legge di attuazione dei principi di autonomia non sia approvata nel termine prescritto di un anno, l'articolo in esame sia destinato a svolgere un ruolo cruciale come fondamento di una sorta di fase costituente per le Università. Occorre pertanto estrema cautela nel definire questa normativa, specialmente per ciò che riguarda la composizione del corpo elettorale designato a nominare l'organo che darà vita ai nuovi statuti: vi è infatti il rischio di suscitare gravi tensioni nelle Università italiane. Il testo del Comitato ristretto delinea una composizione decisamente squilibrata che non può essere condivisa. Propone pertanto un sub-emendamento, volto a modificare l'emendamento dei senatori Alberici e Vesentini limitatamente alla lettera a).

Prende quindi la parola il senatore Cabras, il quale, ribadita l'importanza dell'articolo in discussione e ricordate le novità dirompenti a suo tempo introdotte nell'ordinamento universitario dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, rileva come nella fase costituente prospettata dal testo in esame occorra prevedere il concorso di tutte le

componenti della vita universitaria. Se non può approvarsi l'emendamento dei senatori Alberici e Vesentini per le obiezioni di carattere tecnico già espresse dal senatore Spitella, tuttavia è possibile ricercare insieme senza contrapposizioni una soluzione capace di soddisfare le esigenze segnalate da tutti. Richiama a tale proposito le soluzioni proposte per la definizione delle aree disciplinari relative all'elezione dei componenti del CNST, di cui all'articolo 8, accantonato in precedenza.

Il senatore Vesentini, nel dirsi d'accordo con molte osservazioni dei senatori Strik Lievers e Cabras, respinge l'obiezione del senatore Spitella circa la variabilità dell'assetto dei comitati del CUN: infatti è ragionevole presumere che nel corso della fase transitoria accadrà solo una volta in ciascun Ateneo di dover approvare lo statuto.

Il senatore Chiarante ricorda le preoccupazioni che hanno ispirato le proposte della sua parte politica: in primo luogo garantire l'equilibrata presenza nell'organo incaricato di approvare il nuovo statuto di tutte le componenti universitarie, in secondo luogo arricchirlo di tutte le competenze disciplinari. Da ciò la necessità di una rappresentanza articolata anche secondo le aree disciplinari, così da riequilibrare un sistema rappresentativo fondato esclusivamente sulle facoltà. In tale prospettiva la strada suggerita dal senatore Cabras gli pare percorribile.

Prendono quindi la parola nella discussione il senatore Spitella (il quale obietta che in molte Università non sono presenti tutte le aree disciplinari) e il senatore Manzini (secondo il quale la questione più delicata è costituita dalla determinazione del corpo elettorale).

Successivamente il presidente della 1^a Commissione Elia richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che non tutte le facoltà hanno proceduto ad articolarsi in Dipartimenti, secondo l'originaria previsione del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Conseguentemente, sarebbe paradossale pretendere di imporre uno schema di rappresentanza rigidamente uniforme sul piano nazionale, che si imponga autoritativamente sulla grande varietà delle situazioni locali, e questo proprio in un provvedimento che dovrebbe essere ispirato

alla promozione dell'autonomia universitaria. Il presidente Elia afferma quindi che la soluzione più equilibrata gli pare essere quella proposta dal Comitato ristretto: pur valorizzando la presenza dei Dipartimenti, come realtà nuove del mondo universitario, essa nel contempo è pienamente rispettosa delle situazioni locali.

Il ministro Ruberti, premesso che l'articolo scaturisce da certa sfiducia nella possibilità di approvare entro il previsto termine di un anno la legge di attuazione dei principi di autonomia, si sofferma ad esaminare i problemi ai quali l'articolo in esame dovrebbe offrire una equilibrata soluzione. Occorre infatti conferire adeguata rappresentanza non solo alla funzione didattica svolta dall'Università (a questo fine è opportuna la presenza dei presidi), ma anche all'attività di ricerca (che si esprime nelle strutture dipartimentali), e in più garantire la presenza anche degli associati e dei ricercatori, nonché del personale amministrativo e degli studenti. Propone quindi di fornire nell'articolo in questione solo indicazioni di principio, rinviando la puntuale definizione della normativa, estremamente complessa da un punto di vista tecnico, ad un regolamento da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Vi è altrimenti il rischio di approvare un testo non sufficientemente meditato, suscettibile di creare gravi tensioni nell'Università.

Il presidente Elia prospetta l'ipotesi di una diversa soluzione, compiutamente definita nella legge, ma che demandi ai singoli Atenei la puntuale definizione dell'assetto dell'«organo costituente». È infatti discutibile il ricorso in una materia talmente delicata, cruciale per l'autonomia universitaria, ad una fonte di rango inferiore alla legge.

Il presidente Bompiani ribadisce il suo favore per la soluzione elaborata dal Comitato ristretto, che giudica equilibrata, rispettosa delle autonomie, capace di promuovere le novità senza peraltro imporre soluzioni preconfezionate. L'introduzione di un criterio di rappresentanza fondato sulle aree disciplinari potrebbe avere invece effetti dirompenti.

La senatrice Alberici rileva che, pur se possono essere condivise le preoccupazioni espresse dal presidente Elia in ordine ad una

disciplina eccessivamente «vincolistica», resta il problema di identificare quale sia l'organo che, quale espressione dell'autonomia universitaria, sia abilitato a disporre circa l'integrazione del senato accademico.

Il presidente Elia osserva che tale soluzione può essere ricercata nella prefissazione di limiti minimi e massimi della rappresentanza delle varie categorie, entro i quali può scegliere un organo a carattere misto, come ad esempio il senato accademico riunito insieme al consiglio di amministrazione; in ogni caso è necessario stabilire tali criteri in sede legislativa e non regolamentare.

Dopo brevi interventi del senatore Agnelli e del senatore Santini, il presidente Bompiani fa presente come, a suo parere, il punto centrale della questione sia quello di non dare spazio ad un progetto di «smantellamento» delle facoltà. A tale osservazione replica vivacemente la senatrice Alberici.

Dopo un intervento del senatore Manzini, che propone di conservare per non più di una delle categorie rappresentate il collegamento con l'area scientifica, il ministro Ruberti propone di stabilire che sia il senato accademico integrato da un pari numero di direttori dei Dipartimenti ed istituti, di professori associati, di ricercatori e di rappresentanti del personale amministrativo, a stabilire i criteri per l'elezione della rappresentanza studentesca e quelli per assicurare un'adeguata presenza alle aree disciplinari.

Concorda la senatrice Alberici.

Sono quindi posti ai voti ed approvati l'emendamento del Governo al comma 2, relativo ai principi informativi degli statuti e l'emendamento al comma 4 della senatrice Alberici e del senatore Visentini.

L'articolo 14 è quindi accantonato, in attesa che il Governo presenti la sua proposta di riformulazione delle modalità di integrazione del senato accademico.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Senza discussione sono approvati un emendamento del Governo al comma 3, in merito ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato agli enti di ricerca fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, e l'articolo 15 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 16.

Il presidente Bompiani illustra un emendamento al comma 1, con il quale si precisa che agli uffici della direzione generale universitaria trasferiti al nuovo Ministero è mantenuto in via transitoria il personale con le attuali mansioni. Illustra poi un altro emendamento, volto ad inserire un comma aggiuntivo al fine di istituire un consiglio di amministrazione provvisorio, che dovrà operare nella fase transitoria rappresentando adeguatamente tutte le categorie interessate.

Il sottosegretario Saporito illustra un comma aggiuntivo, con il quale si precisa che la tabella sugli organici delle qualifiche dirigenziali comprende il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, da trasferire al nuovo Ministero. Egli precisa che si tratta di una disposizione a carattere puramente transitorio, che non implica alcun incremento dell'organico e serve a garantire la continuità dell'azione amministrativa. Esprime quindi parere favorevole sul secondo emendamento del relatore; questi a sua volta si dice favorevole all'emendamento del Governo.

Il senatore Spitella illustra poi un proprio emendamento volto in sostanza a trasferire le competenze amministrative relative al personale delle Università appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori (attualmente spettanti ancora al Ministero) alle Università stesse. Si tratta, egli osserva, di un necessario completamento dell'autonomia. Dopo che i senatori Vesentini e Strik Lievers si sono detti favorevoli all'emendamento del senatore Spitella, prende la parola il sottosegretario Saporito il quale, nel dichiararsi decisamente contrario, ricorda che all'inizio dell'esame del provvedimento si era convenuto sulla inopportunità di affrontare in questa sede i problemi del personale.

Vi è infatti il rischio di innescare pericolose rincorse fra le varie categorie. Oltretutto, egli conclude, si invade un ambito che richiede una preliminare consultazione sindacale. Dopo che il presidente Elia ha espresso il proprio dissenso rispetto a tale affermazione, la senatrice Alberici, nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo con lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Spitella, fa presente che potrebbero essere ascoltate preventivamente

le organizzazioni sindacali. Concorda il senatore Boato. La senatrice Alberici prosegue annunciando l'astensione del Gruppo comunista sui due emendamenti del relatore, e la viva perplessità sull'emendamento del Governo.

Il presidente Bompiani, preso atto del generale consenso riscosso dall'emendamento del senatore Spitella, ma anche delle perplessità circa l'ipotesi di una sua immediata approvazione, invita il presentatore a ritirarlo con l'impegno a ridiscuterlo, una volta approfondita la questione, nella prossima seduta.

Il senatore Spitella conviene su tale proposta.

Si passa quindi alle votazioni.

Le Commissioni riunite approvano il primo emendamento del presidente Bompiani, l'emendamento del Governo (previe dichiarazioni di astensione dei senatori Alberici e Strik Lievers) e il secondo emendamento del relatore, relativo al consiglio di amministrazione provvisorio (sul quale nuovamente la senatrice Alberici annuncia la propria astensione), nonché l'articolo 16 così emendato.

Si passa all'articolo 17.

Il presidente Bompiani ritira un proprio emendamento al comma 1, e ne illustra due, rispettivamente volti a modificare il comma 1 (diretto a sopprimere un inciso sul soprannumero nelle modifiche del nuovo Ministero) e ad aggiungere un comma 6, con i quali si introduce (qualora le domande di inquadramento nei ruoli del nuovo Ministero eccedano l'organico previsto dalla legge), un meccanismo di selezione fondato su graduatorie separate per ciascuna qualifica. Le graduatorie sono formulate sulla base delle relazioni redatte per ciascun dipendente interessato dai capi degli uffici.

La senatrice Alberici, favorevole al principio di rispettare con rigore il tetto dell'organico prefissato nella legge, si dice però contraria al metodo di selezione proposto dal relatore, troppo discrezionale, e si dichiara a favore di un sistema fondato sull'anzianità di servizio, almeno per le qualifiche inferiori. Illustra poi un emendamento al comma 6, volto a ridurre conseguenzialmente gli organici del Ministero della pubblica istruzione. Ritira poi un emendamento al comma 7.

Il sottosegretario Saporito si dice contrario

agli emendamenti del relatore: le ipotesi di selezione delle domande in eccesso sono infatti sostanzialmente impraticabili. L'unica soluzione concreta consiste nel prevedere l'inquadramento in soprannumero di tutti i richiedenti il passaggio al nuovo Ministero, e il successivo riassorbimento di tale soprannumero.

Si passa ai voti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano il primo emendamento del relatore, un nuovo emendamento dello stesso relatore volto a sostituire il n. 3) del comma 1 con una formulazione tecnicamente più chiara, l'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici sull'organico della Pubblica istruzione, l'emendamento del relatore sulla selezione delle domande (previa dichiarazione di voto contrario della senatrice Alberici), un emendamento del Governo con il quale si sostituisce il comma 7, dando vita a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita dal personale, e un emendamento del relatore al comma 11, sulle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Pubblica istruzione.

Viene quindi approvato l'articolo 17 così emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo al comma 2 dell'articolo 14, relativo alle modalità di integrazione del senato accademico per l'approvazione degli statuti, che era stato precedentemente accantonato.

Il senatore Boato, nel dichiararsi favorevole all'emendamento, esprime qualche perplessità sul fatto che sia il senato accademico a decidere della modalità di elezioni dei rappresentanti degli studenti, e osserva come sia opportuno stabilire che la rappresentanza delle aree disciplinari comprenda professori e ricercatori.

Il senatore Spitella propone di rinviare l'esame dell'emendamento in considerazione del fatto che esso innova profondamente il sistema previsto dalla Sottocommissione, sbilanciando oltretutto la rappresentanza a danno dei professori ordinari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 0,30.

**TERRITORIO, AMBIENTE,
BENI AMBIENTALI (13^a)**

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1988

63^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

indi dei Vice Presidenti

BOSCO e NESPOLO

Intervengono i sottosegretari di Stato ai lavori pubblici Marte Ferrari, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Galasso.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato (1169)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Franza: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, in materia di ricostruzione nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia (1053)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione, rinviata nella seduta antimeridiana.

Il senatore Specchia illustra l'emendamento 1.3 cui si propone di sopprimere, al comma 6 dell'articolo 1, le parole «e, a domanda, alla Regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana». Egli fa però presente

che considera tale modifica subordinata alla approvazione dell'emendamento, interamente suppressivo del comma 6, proposto dal relatore, emendamento con il quale il suo Gruppo concorda.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 1.4 che ha lo scopo di fissare un termine breve entro il quale il presidente della Regione e il sindaco abbiano a riferire alle rispettive assemblee il contenuto delle intese raggiunte, ai fini del coordinamento, con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore Cutrera dichiara quindi voler riformulare l'emendamento 1.10 allo scopo di modificare l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1: in particolare si intende far sì che sia lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e non già i suoi delegati a trasmettere trimestralmente al Parlamento, alla Regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Quanto all'emendamento 1.9, suppressivo del comma 10, il senatore Cutrera rileva che tale emendamento deve ritenersi conseguenziale al precedente.

Si passa quindi alle repliche e alle votazioni su tutti gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Sull'emendamento 1.5 si esprimono in senso contrario il relatore e il sottosegretario Galasso. Il senatore Specchia annuncia il voto favorevole sull'emendamento, che non risulta approvato.

Contrari il relatore e i rappresentanti del Governo, vengono quindi posti ai voti gli emendamenti 1.6 e 1.7, che risultano non approvati.

In sede di esame dell'emendamento 1.2, proposto dal relatore (suppressivo dell'intero comma 6 dell'articolo 1), il relatore fa presente che tale disposizione risulta superflua, sia perchè per buona parte coincidente con il contenuto dell'articolo 7, sia perchè inutilmente ripetitiva di principi ed istituti propri del diritto amministrativo e già vigenti, quali quello del comando.

Avverte, peraltro, che a tale soppressione, da lui proposta, faranno seguito emendamenti correttivi dell'articolo 7 idonei a disciplinare razionalmente l'intera materia.

Il sottosegretario Galasso ritiene, invece, non superfluo il comma in esame, che ha lo scopo di salvaguardare la posizione dei destinatari dello stesso.

I senatori Boato e Cutrera, rispettivamente per il Gruppo federalista europeo ecologista e per quello socialista, annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che, posto ai voti, risulta approvato. Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.8 e 1.3.

Favorevoli il relatore e i rappresentanti del Governo, risulta successivamente approvato l'emendamento 1.10, in un testo riformulato.

Con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, risultano respinti i successivi emendamenti 1.4 e 1.9.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Tali emendamenti (2.3, 2.4, 2.1, 2.2 e 2.5), con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, posti separatamente ai voti, risultano tutti respinti.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Boato illustra l'emendamento 3.4, volto a sopprimere, al comma 1 dell'articolo, le parole «pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» e l'emendamento 3.6, interamente soppressivo del comma 4. A tale proposito rileva quanto sia scorretto e di dubbia costituzionalità incidere, con decreto-legge, su provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa di carattere sospensivo, annullandone così l'efficacia.

Quanto all'emendamento 3.5, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 5, il senatore Boato rileva che esso deve ritenersi conseguenziale alla proposta di soppressione del comma 4.

Sull'emendamento 3.4, il relatore esprime parere favorevole e il sottosegretario Galasso si rimette alla Commissione. I senatori Cutrera e Specchia annunciano il voto favorevole dei rispettivamente dei Gruppi socialista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Posto quindi ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Dopo il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, risultano respinti gli emendamenti 3.2 e 3.7.

Il Presidente avverte che verranno posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.6, tutti soppressivi del comma 4. Su di essi il relatore esprime parere favorevole e il sottosegretario Galasso dichiara di rimettersi alla Commissione, chiedendo però che questa tenga presente il parere espresso in proposito dalla Commissione affari costituzionali.

Posti quindi congiuntamente ai voti, gli emendamenti in questione, risultano approvati.

Con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, risultano respinti gli emendamenti 3.8 e 3.5.

Il senatore Specchia illustra, quindi, l'emendamento 4.1 che proroga al 31 dicembre 1988 le provvidenze previste all'articolo 4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo che dichiara insussistente, allo stato, la opportunità di prorogare i benefici, e dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore Petrara, l'emendamento risulta respinto.

La Commissione procede quindi all'esame dell'emendamento 5.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo il 5, già illustrato nella seduta antimeridiana.

Il senatore Condorelli precisa che l'emendamento in questione è stato proposto a seguito di un incontro tra le forze politiche con il Ministro della protezione civile ed intende, tra l'altro, alleviare le difficoltà in cui versano parecchie famiglie di Bacoli che hanno contratto mutui a tassi di mercato per costruire la casa di abitazione.

Il relatore osserva che l'emendamento in questione risulta per tali parti inopportuno, perchè privilegia esclusivamente i soci delle cooperative del comune di Bacoli, che non sono gli unici a dover pagare mutui a tasso elevato.

Il senatore Boato sottolinea la gravità del comportamento del Governo: dopo aver adottato un decreto-legge, un Ministro, quello della protezione civile, favorisce la presentazione di un articolo aggiuntivo, di contenuto eterogeneo rispetto a quello del decreto. Non vi è, oltretutto, chiarezza sui costi finanziari dell'operazione.

Il Presidente fa notare che, se è vero che l'introduzione di tassi agevolati per il solo comune di Bacoli può apparire ingiusta, è altrettanto vero che tale comune si trova in una situazione affatto particolare. I soci di quelle cooperative, infatti, dopo aver iniziato le opere di edificazione ad un determinato costo, si sono visti notevolmente peggiorare le loro condizioni a seguito del sopraggiungere dei noti fenomeni bradisismici.

Il relatore, tuttavia, dichiara che manterrà il suo parere contrario se il Governo non fornirà opportune spiegazioni sulle motivazioni che sono alla base dell'emendamento in questione.

Il sottosegretario Galasso, rispondendo a tale invito, esprime il parere favorevole del Governo per quanto riguarda la cifra di 75 miliardi relativa al completamento delle residue attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida (trattandosi di spese documentate) nonchè sullo stanziamento di 4 miliardi per il finanziamento delle spese occorrenti per la rimozione dei rifiuti solidi relativi agli insediamenti realizzati in Monteruscello (dato che la situazione di tale paese si sta effettivamente normalizzando). Per quanto concerne, invece, la cifra di 2 miliardi per la concessione di un contributo in misura del 5 per cento sugli interessi a carico dei soci di cooperative edilizie del comune di Bacoli, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il relatore, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento a condizione che venga soppressa la cifra di 2 miliardi relativa agli interessi a carico dei soci di cooperative edilizie del comune di Bacoli.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie da parte del senatore Petrarra per il Gruppo comunista e del senatore Boato per il Gruppo federalista europeo ecologista e favorevole del senatore Specchia per il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, i presentatori dell'emendamento accolgono l'invito del Presidente a riformularlo accogliendo la proposta di soppressione dal testo dello stesso, avanzata dal relatore, del riferimento ai 2 miliardi in favore dei soci delle cooperative edilizie del comune di Bacoli.

Così riformulato, l'emendamento risulta approvato.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 6.1 osservando che la legge n. 120 del 1987, all'articolo 6, comma 14-ter, estende i benefici previsti dalla legge n. 219 ad una serie di Comuni e comunità montane senza prevedere la fonte del finanziamento. L'emendamento in questione intende individuare tale fonte di finanziamento nei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986. D'altra parte, il contenuto di questo emendamento era stato già approvato dal Senato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge non convertiti. L'estensione del contributo di cui al comma 14-ter citato ai Comuni gravemente danneggiati ha, d'altra parte, finalità equitative.

Dopo un intervento del senatore De Cinque, volto ad illustrare più in particolare il contenuto del comma 14-ter in questione e ad esprimere parere favorevole sull'emendamento, ha la parola il senatore Tripodi il quale si dichiara decisamente contrario a tale proposta di modifica in quanto con essa si rischia di «scavalcare» le Regioni assegnando il contributo direttamente ai Comuni e sovvertendo, così, la *ratio* di tutto il sistema dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Dopo che il relatore ha ribadito il suo parere favorevole, il sottosegretario Galasso fa presente che si tratta di un emendamento estensivo di un preciso beneficio e che tale estensione risulta immotivata perchè la precedente legislazione già disciplina l'erogazione del contributo per tutte le zone terremotate sino al 1986. Oltretutto, risulta inopportuno attingere continuamente ai fondi di cui alla legge n. 64. Chiede, pertanto, un'ulteriore riflessione ed un eventuale accantonamento dell'emendamento.

Il relatore insiste perchè l'emendamento venga posto in votazione.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del Gruppo comunista espressa dal senatore Petrarra, l'emendamento 6.1 risulta approvato.

In sede di esame dell'emendamento 6.0.1 (già illustrato nella seduta antimeridiana), il senatore Franza rileva che tale modifica deve tener conto del fatto che la residenza anagrafica già coincide con quella elettorale; non ha senso, poi, fare riferimento ad una residenza «anche anagrafica».

Il senatore Pierri chiede quindi che vengano posti separatamente i voti le due parti di cui

consta l'emendamento e accoglie il rilievo del senatore Franza sulla prima delle due, che riformula conseguentemente. La prima parte dell'emendamento, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, risulta approvata, mentre la seconda, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, viene respinta.

Successivamente il senatore Franza accoglie l'invito del sottosegretario Galasso a ritirare l'emendamento 10.0.3.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 7.3, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 7, nonché l'emendamento 7.4 aggiuntivo di un comma allo stesso articolo 7. Tali modifiche conseguono all'accoglimento dell'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo 1.

Il sottosegretario Galasso dichiara di rimettersi alla Commissione e si limita a suggerire alcune modifiche formali al testo dell'emendamento 7.3, che il relatore accoglie.

Dopo il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta quindi approvato un sub-emendamento (7.1) del senatore Fabris all'emendamento 7.3.

Dopo un intervento del senatore Petrarra che dichiara che il Gruppo comunista si asterrà in sede di votazione dell'emendamento 7.3, quest'ultimo risulta accolto.

Sull'emendamento 7.2, il relatore dichiara di rimettersi al Governo; il sottosegretario Galasso, dopo aver espresso le sue perplessità, ne raccomanda il ritiro. Tale invito viene accolto dal primo firmatario, senatore Concorelli.

L'emendamento 7.4, di iniziativa del relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, risulta successivamente approvato.

Il senatore Boato illustra quindi l'emendamento 8.3 che ha lo scopo di prorogare solo fino al 30 settembre 1988 il termine entro il quale il Governo è tenuto ad emanare il testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980.

Dopo interventi del presidente Pagani e del senatore Specchia, favorevoli all'emendamento in questione, il sottosegretario Galasso chiede che il termine del 31 dicembre venga

tenuto fermo, considerati i tempi tecnici necessari per l'emanazione di un testo unico così complesso e tenuto conto del fatto che tale termine era stato fissato dallo stesso Parlamento in sede di esame di precedenti decreti non convertiti.

Dopo un intervento del relatore, il quale lamenta che, a suo avviso, i lavori per la redazione del nuovo testo unico non sono ancora iniziati, l'emendamento risulta approvato.

Viene poi esaminato l'emendamento 10.0.2., già illustrato dal senatore Franza nella seduta antimeridiana.

Il relatore esprime su di esso parere favorevole ed il sottosegretario Galasso si rimette alla Commissione.

L'emendamento in questione, posto quindi ai voti, risulta approvato. Risultano assorbiti gli emendamenti 8.1 e 8.2. Il senatore Franza, dichiara quindi di ritirare tutti gli altri emendamenti da lui presentati (10.0.1, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6), che riproducono il testo del disegno di legge n. 1053.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 9. Il senatore Boato illustra l'emendamento 9.22, soppressivo dell'intero articolo 9, motivandolo con la necessità di evitare la introduzione di norme lesive della autonomia delle istituzioni locali in Calabria.

Il senatore Tripodi osserva che l'articolo 9 deve invece essere mantenuto, in quanto la situazione del comune di Reggio Calabria merita particolare considerazione.

Il senatore Boato illustra inoltre l'emendamento 9.28 che ha carattere subordinato all'eventuale mancato accoglimento del precedente. Rileva anche che tale emendamento si riconnette agli emendamenti 9.6 e 9.27, di iniziativa dei senatori comunisti, le cui finalità dichiara di condividere pienamente.

Il senatore Petrarra esprime il parere favorevole del Gruppo comunista sull'emendamento in questione del senatore Boato, che si pone effettivamente in linea con quelli presentati dal suo Gruppo al comma 2 dell'articolo 9.

Il senatore Specchia precisa che tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 9 debbono intendersi sottoscritti anche dal senatore Franco.

Il senatore Franco sottolinea la situazione

gravissima sul piano economico e sociale in cui versa il comune di Reggio Calabria, ove il livello di disoccupazione ha raggiunto il 30 per cento: la Regione Calabria ha il più basso reddito *pro capite* d'Italia e d'Europa ed il comune di Reggio, poi, soffre anche di una situazione molto grave per quanto riguarda l'ordine pubblico. L'articolo 9 del decreto-legge in esame, opportunamente emendato dalle proposte di modifica del suo Gruppo, consente - a suo avviso - quanto meno la sopravvivenza di questo pur importante Comune d'Italia.

Il senatore Franco stigmatizza la logica commissariale cui si ispira l'intero decreto, che è stata contestata anche dagli esponenti reggini della Democrazia cristiana. Illustra i seguenti emendamenti: uno volto ad eliminare taluni aspetti lesivi delle autonomie locali all'articolo 9 (9.16); uno concernente la ristrutturazione delle piante organiche del comune di Reggio Calabria (9.17); uno relativo all'ampliamento delle piante organiche degli uffici giudiziari secondo la richiesta del CSM (9.18); uno relativo alla istituzione di un Istituto regionale per i beni culturali (9.19); ed uno concernente iniziative che devono essere assunte dagli enti delle partecipazioni statali e dalla FIME (9.20) nonché una diversa determinazione delle somme da destinare agli interventi (9.21).

Il senatore Pierri illustra un emendamento al comma 2 in cui si prevede l'intesa con il presidente della Giunta regionale, con il sindaco di Reggio Calabria, sentito il presidente della Provincia (9.27).

Il senatore Boato illustra i seguenti emendamenti, sempre all'articolo 9: uno volto a stabilire che restano in ogni caso fermi i vincoli posti dalla legislazione paesaggistica ed ambientale (9.29); uno concernente la soppressione, al comma 3, del secondo periodo (9.25); uno in cui si propone la eliminazione della possibilità di agire in deroga alla legislazione vigente (9.24); uno soppressivo del riferimento all'Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio (9.26); uno volto a sopprimere il controllo *a posteriori* della Corte dei conti, previsto al comma 5 (9.23); ed, infine, uno concernente la presentazione da parte del Presidente del Consiglio di una relazione al Parlamento sugli interventi effettuati (9.30).

Si passa alla illustrazione di emendamenti aggiuntivi di articoli al decreto-legge.

Il senatore Tripodi ne propone uno in cui si prevede la utilizzazione dello strumento dell'accordo di programma (9.0.7); uno concernente la possibilità di comandare temporaneamente il personale delle Amministrazioni statali per la realizzazione degli interventi disposti dal decreto (9.0.8); uno concernente interventi a favore della occupazione attraverso programmi di investimento (9.0.1) ed uno concernente il potenziamento degli uffici giudiziari secondo le proposte del CSM (9.0.2).

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, e dopo un annuncio di voto contrario del senatore Tripodi, l'emendamento 9.22 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore Boato fa presente che il suo emendamento soppressivo dell'articolo intendeva sottolineare la sua contrarietà ad una linea di commissariamento che emerge nel testo dell'articolo, lesiva delle autonomie locali.

Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, e dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Petrarà, viene respinto l'emendamento 9.28. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 9.11, 9.12, 9.3, 9.4 e 9.5. Su quest'ultimo emendamento il senatore Boato annuncia voto contrario: non riferito al merito della proposta, quella di adeguare gli organici, ma in quanto il testo del decreto in esame non costituisce la sede idonea per tale operazione. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo vengono quindi respinti gli emendamenti 9.14, 9.13, 9.15, 9.6 (in una versione riformulata) e 9.16. Vengono invece accolti gli emendamenti 9.27 (favorevole il relatore e rimessosi il sottosegretario Galasso alla Commissione) e 9.29 (favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo). Contrari il relatore e il rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti 9.25, 9.7 e 9.24. Favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo viene accolto un emendamento del senatore Petrarà volto a fare salve le norme previste dalla legge Rognoni-La Torre nella applicazione degli interventi previsti all'articolo 9. Dopo una dichiarazione di astensione del

relatore e dopo che il sottosegretario Galasso si è rimesso alla Commissione la Commissione accoglie l'emendamento 9.26. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti 9.17, 9.18, 9.19 (sul merito di quest'ultimo il senatore Boato si dice d'accordo, ma pur non condividendo la logica della somma urgenza in cui è collocato), 9.20, 9.8 (sul quale dichiara di astenersi il senatore Boato) 9.21, 9.23, 9.10 e 9.1. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo e dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Boato, l'emendamento 9.9 è accolto dalla Commissione. L'emendamento 9.2, stante l'assenza del presentatore, viene fatto proprio dal senatore Pierri che lo ritira in vista del successivo esame da parte dell'Assemblea. L'emendamento 9.30 viene accolto dopo che il relatore si è dichiarato favorevole ed il sottosegretario Galasso si è rimesso alla Commissione. L'emendamento 9.0.1 risulta parimenti accolto dopo che il relatore si è dichiarato favorevole mentre il sottosegretario Galasso si è dichiarato non in grado, al momento, di fornire un parere favorevole. Risulta assorbito l'emendamento 9.0.9. Sull'emendamento 9.0.2 hanno la parola il relatore (che si dice favorevole), i senatori Pagani e Boato (che si astengono in considerazione della formulazione adoperata), Specchia (favorevole), ed il sottosegretario Galasso (il quale dichiara che la questione degli organici degli uffici giudiziari, che pure è di grande rilievo, risulta eterogenea rispetto alla materia trattata dal decreto). L'emendamento in questione nella nuova formulazione presentata dal senatore Tripodi, viene accolto dalla Commissione. Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo vengono respinti i seguenti emendamenti aggiuntivi di articoli dopo il 9: 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8. Viene quindi accolto un emendamento del Governo, favorevole il relatore, concernente la possibilità di applicare alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive i benefici previsti dall'articolo 18 del decreto-legge n. 534 del 1987.

Su di esso il senatore Boato aveva annunciato voto contrario in quanto la tardiva presentazione dell'emendamento non gli consentite di valutarlo con la necessaria cura.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore Boato illustra l'emendamento 10.2, soppressivo dell'articolo, motivandolo con la sua assoluta estraneità alla materia del decreto. Dopo un intervento del sottosegretario Marte Ferrari, contrario all'emendamento, anche il relatore si dice contrario.

L'emendamento, posto congiuntamente ai voti con quello 10.1 di identico tenore, viene respinto dalla Commissione. Risultano quindi ritirati gli emendamenti 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6 ed un emendamento del senatore Zecchino volto a dare attuazione alla ricostruzione nei Comuni terremotati di cui all'articolo 15 della legge n. 80 del 1984, mediante una ulteriore spesa di 100 miliardi.

Il senatore Specchia illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237,

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative per accertare l'impiego dei flussi finanziari, lo stadio delle opere finanziate in relazione ai programmi stabiliti, la qualità degli interventi, le procedure di appalto dei lavori e la loro corretta esecuzione,

impegna inoltre il Governo:

a riferire in Parlamento in ordine all'esito del predetto accertamento».

(0/1169/13/1) FIORINO, SPECCHIA, RASTRELLI,
PONTONE

Dopo che il relatore si è detto favorevole ed il sottosegretario Galasso disponibile ad accoglierlo come raccomandazione, l'ordine del giorno viene approvato dalla Commissione.

Il presidente Pagani dà conto di un ordine del giorno che, su suggerimento del sottosegretario Galasso, viene così riformulato:

«Il Senato,

considerato che, a distanza di circa due anni dalla emanazione delle norme contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 28

ottobre 1986, n. 730, non è stato ancora individuato l'organo che deve dare attuazione alle citate norme e ciò a causa di incertezze interpretative,

ravvisata la necessità di consentire agli aventi diritto di fruire dei benefici previsti nelle medesime norme, anche ai fini di concorrere allo sviluppo delle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per il sollecito insediamento delle aziende nelle aree di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

(0/1169/13/2) BOSCO, CARDINALE, PETRARÀ,
TRIPODI, SALERNO, PIERRI, PA-
GANI, DONATO, FABRIS

Favorevoli il relatore ed il sottosegretario Galasso, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore Petrarà illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237,

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti per adeguare, a partire dall'esercizio finanziario 1989, i bilanci e le piante organiche dei Comuni interessati dal programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,

alle esigenze derivanti dalla gestione delle opere e beni di loro competenza e ad essi trasferiti, nonchè per applicare le disposizioni dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, alla gestione e manutenzione delle opere di interesse sovracomunale realizzate in base al programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981».

(0/1169/13/3) PETRARÀ, TRIPODI, CARDINALE,
TORNATI

Dopo un annuncio di voto favorevole del presidente Pagani e del senatore Specchia, e dettisi favorevoli il relatore ed il sottosegretario Galasso, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Essendosi esaurito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, la Commissione dà mandato al senatore Bosco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1169, e sugli emendamenti accolti dalla Commissione, nonchè di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1053 è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Pagani avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,40.